



# Istituto Tecnico Commerciale Statale "Germano Sommeiller"



C.so Duca degli Abruzzi, 20 - 10129 Torino

Tel. 0115178054

Cod. Fisc. 80090950017

E-mail: itcs@sommeiller.it - P.E.C.: TOTD090008@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico

**OGGETTO: MALATTIA DEL/LA FIGLIO/A (LEGGE 1204/71 – LEGGE 53/2000)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_  
in servizio per l'anno scolastico \_\_\_\_\_ in corso presso l'istituto/scuola \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_  
a tempo indeterminato/determinato

## COMUNICA

che dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è assente, ai sensi dell'art. 7 della L.1204/71, come integrato e modificato dalla L.53/2000, per malattia del/la figlio/a nato/a il \_\_\_\_\_

A tal fine dichiaro, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 15/1968, che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.

Allega:

- certificato medico attestante la malattia del/la figlio/a.

Data \_\_\_\_\_

(firma)

*(conferma dell'altro genitore)*

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, confermo la suddetta dichiarazione.

Data \_\_\_\_\_

(firma)

VISTO: \_\_\_\_\_  
si autorizza  
-----  
non si autorizza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



# Istituto Tecnico Commerciale Statale "Germano Sommeiller"



C.so Duca degli Abruzzi, 20 - 10129 Torino

Tel. 0115178054

Cod. Fisc. 80090950017

E-mail: [itcs@sommeiller.it](mailto:itcs@sommeiller.it) - P.E.C.: [TOTD090008@pec.istruzione.it](mailto:TOTD090008@pec.istruzione.it)

## **ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MALATTIA DEL BAMBINO DI ETÀ' INFERIORE A OTTO ANNI.**

L'art. 3, comma 4, della Legge 53/2000 prevede che entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino fino a 3 anni di età e del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni.

Nel caso di malattia del bambino inferiore a tre anni, la misura del diritto ad astenersi è senza limiti temporali. Per la documentazione è sufficiente il certificato del medico che attesti la malattia.

Nel caso di malattia del bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni, per ciascun genitore spettano fino a 5 giorni lavorativi per ogni anno di età del bambino, dietro presentazione di certificato rilasciato da un medico specialista dell'ASL.

Per la fruizione di questo tipo di astensione facoltativa occorre una dichiarazione congiunta dei genitori, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15/1968, nella quale si attesti che l'altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo stesso motivo.

Le astensioni per malattia del bambino sono senza retribuzione.

Comunque, fino a tre anni di vita del bambino, è valida la norma prevista dall'art. 21, comma 7, del CCNL 4/8/1995, che riconosce la retribuzione intera alle lavoratrici madri e ai lavoratori padri fino a 30 giorni annui, per ciascun genitore e ad ogni anno di età del bambino.

Pertanto, per il periodo in cui viene corrisposta la retribuzione intera, l'importo dei contributi è commisurato a detta retribuzione.

Al contrario, i periodi senza assegni sono coperti da contribuzione figurativa ai soli fini del trattamento dei quiescenza (ex art. 2, comma 2, D. Lgs. 564/96).